



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

N. **15.770** di Repertorio N. **6.232** di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno tredici del mese di gennaio

13 gennaio 2006

In Milano, nel mio studio in via Monte Napoleone n. 13.
Avanti a me dottor Domenico Cambareri notaio in Milano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono presenti i signori:

- **Edo CARINI**, nato a Quiliano (SV) il 24 settembre 1927 e
domiciliato per la carica in Abbiategrasso (MI) viale
Cattaneo n. 45,

nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di
Amministrazione in legale rappresentanza della societa'

"Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A."

in forma abbreviata **"A.M.A.G.A. S.p.A."**, con sede in
Abbategrasso (MI) viale Cattaneo n. 45, capitale sociale di
euro 1.221.507,00 int. vers., iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano al numero di codice fiscale e numero di
iscrizione 11487760156, munito degli occorrenti poteri in
forza di deliberazione di cui verbale del consiglio di
amministrazione in data 18 ottobre 2005 e deliberazione
dell'assemblea in data 22 ottobre 2005;

- **Marco PADOVANI**, nato a Milano il 25 febbraio 1962 e
residente in Paullo (MI) via Caduti del Lavoro n. 4,
nella sua qualita' di Direttore Generale in legale
rappresentanza del

"Consorzio dei Comuni dei Navigli"

con sede in Albairate (MI) via C. Battisti n. 2, iscritta
nel Registro delle Imprese di Milano al numero di codice
fiscale e numero di iscrizione 13157010151,
munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione
dell'assemblea in data 23 giugno 2005 e in data 22 novembre
2005, che per estratto autentico si allega al presente atto
sotto la lettrea **"B"**.

Essi comparenti, della cui identita' personale io Notaio
sono certo, stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra la societa' "Azienda Multiservizi
Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.a." ed il "Consorzio dei
Comuni dei Navigli", una societa' a responsabilita'
limitata, con la denominazione:

"Navigli Ambiente S.r.l."

con sede in Abbiategrasso (MI). Ai fini della sola
iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano l'indirizzo
della sede è attualmente fissato in via Carlo Cattaneo n.
45.

2) L'oggetto e l'organizzazione della Societa', sono
contemplati dallo Statuto Sociale che qui si allega sotto la
lettera **"A"**, a formarne parte integrante e sostanziale.

3) Il capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila)



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO - VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 - FAX 0039.0276318500

viene sottoscritto dai soci come segue:

- "Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.a.", per una quota pari a nominali Euro 30.000,00 (trentamila), pari al 60% del capitale sociale;
- "Consorzio dei Comuni dei Navigli", per una quota pari a nominali Euro 20.000,00 (ventimila), pari al 40% del capitale sociale.

Detto capitale pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila) e' stato versato per il venticinque per cento, e quindi per euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) presso la Banca Agricola Mantovana s.p.a., filiale di Abbiategrasso 1, in data 12 gennaio 2006, come da ricevuta che mi viene esibita.

4) Il primo esercizio si chiudera' il 31 dicembre 2006.
5) La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 dicembre 2040.

6) A' sensi dell'art. 19) dello Statuto sociale, l'Amministrazione della societa' viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e cosi' fino all'approvazione del bilancio che chiudera' al 31 dicembre 2008, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, così come risulta dall'articolo 21) dello statuto sociale, nelle persone dei signori:

- **Giovanni Brusati**, nato ad Abbiategrasso (MI), il 24 ottobre 1963, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Ticino n. 84, C.F. BRS GNN 63R24 A010E, cittadino italiano;
- **Pietro Calcaterra**, nato a Cuggiono (MI), il 29 agosto 1948, residente a Mesero (MI), Via 2 Giugno n. 5, C.F. CLC PTR 48M29 D198A, cittadino italiano;
- **Daniele Zambolo**, nato a Milano, il 21 giugno 1978, residente a Buccinasco (MI), Via Vittorio Emanuele n. 21/E, C.F. ZMB DNL 78H21 F205G, cittadino italiano;
- **Aldo Tortora Fiero**, nato a Milano, il 26 agosto 1937, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Pasubio n. 50, C.F. TRT LDA 37M26 F205F, cittadino italiano;
- **Giorgio Ghiringhelli**, nato a Busto Arsizio (VA), il 29 aprile 1974, residente a Busto Arsizio (VA), Via Piave Di Cadore n. 10/B, C.F. GHR GRG 74D29 B300G, cittadino italiano.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Giovanni Brusati e Vice Presidente il signor Pietro Calcaterra.

7) Viene nominato un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, funzionante a sensi di legge, nelle persone dei signori:

quali Sindaci Effettivi

- **Patrizia Crugnola Scarioni**, nata a Milano, il 5 gennaio 1955, residente ad Abbiategrasso (MI), P.zza Vittorio Veneto n. 1, C.F. CRG PRZ 55A45 F205O, cittadina italiana, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con decreto del 12 aprile



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995;

- **Giuseppe Nicosia**, nato a Tripoli (Libia), il 13 gennaio 1962, residente a Sesto San Giovanni (MI), Viale Ercole Marelli n. 19/5, C.F.. NCS GPP 62A13 Z326D, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995;

- **Fosco Giglioli**, nato a Malles Venosta (BZ), il giorno 1 febbraio 1941, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Grossi T. n. 11, C.F. GGL FSC 41B01 E862K, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con decreto del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995;

quali Sindaci supplenti

- **Marco Repossi**, nato ad Abbiategrasso (MI), il giorno 11 ottobre 1954, residente ad Abbiategrasso (MI), Via Fiume n. 23, C.F. RPS MRC 54R11 A010I, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con decreto del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995;

- **Pietro Le Pera**, nato a Vibo Valentia (VV), il 29 marzo 1941, residente a Milano, Via Carlo Ravizza n. 20, C.F. LPR PTR 41C29 F537T, cittadino italiano, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con decreto del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis, IV Serie Speciale, del 21 aprile 1995.

Presidente del Collegio Sindacale viene nominata la signora Patrizia Crugnola Scarioni.

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea ordinaria il controllo contabile e' esercitato dal Collegio Sindacale.

8) Il signor Giovanni Brusati, come sopra nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa', e disgiuntamente tra loro, tutti i membri del consiglio di amministrazione, vengono delegati a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della societa' e ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese con facolta' di opporvi gravame.

L'importo globale, approssimativo, delle spese del presente atto e sue consequenziali e' di Euro 3.000,00 (tremila) ed e' a carico della Societa'.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, omessa la lettura dell'allegato per volonta' espressa dei comparenti medesimi.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me a mano completato su tre pagine e sin qui della quarta di un foglio.



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

F.TO: EDO CARINI

F.TO: MARCO PADOVANI

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO

* * * * *

Allegato "A" al n. 15.770/6.232 di Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1 - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"Navigli Ambiente S.r.l."

2 - La società ha sede legale nel Comune di Abbiategrasso, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

3 - Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dei sindaci, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

OGGETTO

5 - La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e/o con i soci in Italia o all'Estero delle attività di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento e distruzione dei rifiuti in genere.

Con riferimento a quanto previsto nel precedente primo comma, la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate, con particolare riferimento a servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi alla gestione del rifiuto. Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi.

La società può compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari e può assumere partecipazioni in altre società, enti, imprese, o altre forme associative con oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra operazione riservata dalla legge alle società finanziarie; in particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio, a proprio favore o di società controllate o partecipate, di fidejussioni e di garanzie reali, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico e



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO - VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 - FAX 0039.0276318500

dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi e le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali propri, e/o attraverso appalti, e/o affidamenti e/o convenzioni, e/o attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerente con le norme di legge.

La società opera senza vincoli territoriali.

Senza eccezione o riserva alcuna da parte dei soci, devono ritenersi comunque escluse dall'oggetto sociale quelle attività sopra specificate per le quali norme inderogabili di legge, presenti o future, richiedono una diversa forma e/o struttura sociale ovvero modalità di esercizio in via esclusiva.

CAPITALE SOCIALE

6 - Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro: potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

7 - Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

8 - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO

9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

prelazione.

Nella nozione di "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale, nei confronti degli altri soci, a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c..

Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si divideranno la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non intende esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale di Vigevano su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La prelazione dovrà necessariamente essere esercitata per l'intera quota di partecipazione offerta dal socio alienante.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente l'intera quota offerta in prelazione esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non sussiste quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore di società controllate o collegate.

Il diritto di prelazione non spetta inoltre in caso di intestazione a società fiduciaria o reintestazione al fiduciante, mentre sussiste in caso di sostituzione del fiduciante.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e dalla legge.

11 - Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi è subordinato, oltreché alla procedura di offerta in prelazione di cui al presente articolo, al gradimento espresso dell'organo amministrativo della società. Nella nozione di "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Il socio, che intende effettuare il trasferimento, deve informare della propria intenzione l'organo amministrativo, al quale deve essere comunicata l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo potenziale acquirente. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente (i) svolga attività in concorrenza con quelle svolte dai soci che continuano ad essere in possesso di quote di partecipazione societaria; (ii) non sia costituito nella forma di società di capitali; (iii) non sia in grado di apportare capitale, assets e know how utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della società. Il socio, che non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione nel termine di trenta giorni dall'offerta di cui al precedente comma 10, sarà tenuto, entro i successivi quindici giorni, a comunicare all'offerente il proprio gradimento sul nominativo del candidato acquirente. Non ricorrendo i presupposti di cui al presente articolo, il gradimento non potrà essere irragionevolmente negato. Il gradimento non sussiste quando il socio trasferisce in tutto od in parte la propria partecipazione a favore di società controllate o collegate.

12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del medesimo la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'articolo 2473 Codice Civile.

ASSEMBLEA

13 - I soci decidono, esclusivamente mediante deliberazione assembleare, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

14 - L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, nei termini di cui infra.

15 - Le assemblee sono convocate con raccomandata spedita o consegnata a mano ai soci, agli amministratori ed agli eventuali sindaci, almeno venti giorni prima dell'adunanza. Nel caso di raccomandata consegnata a mano ai soci, fa fede, ai fini della convocazione, la data di avvenuta ricezione attestata tramite sottoscrizione, per presa consegna, su copia conforme all'originale.

Per la convocazione dell'Assemblea potranno essere utilizzate con il detto preavviso di venti giorni anche le seguenti diverse modalità che consentano il riscontro della ricezione e che assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e precisamente il telefax o la posta elettronica inviati al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nei libri sociali.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché l'indicazione delle materie da trattare.

Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, quando partecipi l'intero capitale sociale e



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

16 - L'Assemblea è presieduta o dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno dei consiglieri, ovvero dal più anziano degli amministratori ovvero in loro mancanza da persona nominata dall'Assemblea, la quale nomina altresì un segretario, anche non socio che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

Nei limiti di legge ogni socio può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

18 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; sono tuttavia necessari la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto nonché operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ovvero lo scioglimento della società, fatte comunque salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

AMMINISTRAZIONE

Forme - Durata in carica - Poteri

19 - Secondo la deliberazione dell'Assemblea, l'amministrazione della società è affidata alternativamente:



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

- ad un Amministratore Unico;
- ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri secondo il numero determinato al momento della nomina;

- a due o più Amministratori sino ad un massimo di cinque. Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende nominato un Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati Amministratori anche non soci.

Non possono essere nominati Amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

20 - Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo diversa disposizione dell'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

E' riservato al Consorzio dei Comuni dei Navigli, per tutto il periodo in cui rimarrà socio della Società, un numero di Amministratori proporzionale alla quota di partecipazione posseduta e comunque non inferiore ad un componente; tale disposizione si applica anche in caso di sostituzione.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, qualora nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con il consenso del Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica sia di nomina assembleare. Gli Amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica sino alla prossima Assemblea. Qualora invece venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Quando il Consiglio di Amministrazione è composto da due soli amministratori, in caso di disaccordo sulla revoca di poteri conferiti ed in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei due amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio.

21 - L'Organo Amministrativo ha i più ampi poteri di amministrazione della società, salve le limitazioni di legge e quelle stabilite al momento della nomina.

In ogni caso sono riservate all'assemblea dei soci le decisioni di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e tutte le altre decisioni riservate dalla legge o dall'atto costitutivo alla stessa.



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

22 - Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo la redazione dei progetti nonché le decisioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile e tutte quelle altre materie ad esso riservate dalla legge o dall'atto costitutivo.

23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può deliberare a favore degli amministratori un compenso annuale ed eventualmente può inoltre stabilire che agli amministratori spetti un'indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

24 - L'organo amministrativo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Consiglio di Amministrazione

25 - Ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno un presidente e può nominare un vicepresidente ed un segretario.

26 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà nella sede della società o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un qualsiasi amministratore.

La convocazione del Consiglio contenente l'ordine del giorno è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita agli amministratori, ai sindaci, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza può essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

Sono pure valide le deliberazioni del Consiglio non convocato come sopra quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, e nessuno dei convenuti si oppone all'esame dell'ordine del giorno.

27 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a qualcuno dei suoi membri, determinando i limiti della delega stessa, il tutto nel rispetto dei divieti e dei limiti di legge. In questo caso si applicano le disposizioni e limitazioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile, in quanto compatibili. Non possono inoltre essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma del codice civile.



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO - VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 - FAX 0039.0276318500

Due o più Amministratori

28 - Nel caso di nomina di due o più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente per l'ordinaria e congiuntamente per la straordinaria.

Rappresentanza Legale

29 - L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

DEL CONTROLLO

Il Collegio Sindacale

30 - Nei casi richiesti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravveda l'opportunità, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le società per azioni, in quanto compatibili.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

31 - L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno e con le forme di legge sarà redatto il bilancio da presentare ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge ed in particolare dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

32 - Gli utili netti, prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta,



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500

salva diversa deliberazione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33 - La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

CLAUSOLA ARBITRALE

34 - Qualunque controversia dovesse insorgere, tra soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Sono escluse dal presente articolo le controversie che per legge non possono essere oggetto di compromesso.

DISPOSIZIONE FINALE

35 - Per quanto qui non previsto, valgono le norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e qualora le stesse non prevedano nulla valgono quelle dettate per le società per azioni in quanto compatibili.

Eventuali clausole dell'atto costitutivo e/o dello Statuto in contrasto con norme imperative sono eliminate o sostituite di diritto, senza eccezione e/o riserva alcuna da parte dei soci.

F.TO: EDO CARINI

F.TO: MARCO PADOVANI

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO



DOTT. DOMENICO CAMBARERI
NOTAIO
20121 MILANO – VIA MONTE NAPOLEONE, 13
TEL. 0039.0276013711 – FAX 0039.0276318500